

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2009

che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Germania, Francia, Italia e Austria

[notificata con il numero C(2008) 8995]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/38/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato («elenco dei posti d'ispezione frontaliere») della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 di-

cembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione ⁽⁴⁾, figura l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere preposti all'esecuzione dei controlli sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi e introdotti nella Comunità.

(2) Per ciascun posto d'ispezione frontaliero sull'elenco figura anche il numero di unità TRACES. Tale sigla indica un sistema informatico introdotto con la decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e modificata dalla decisione 92/486/CEE ⁽⁵⁾. Esso sostituisce il precedente sistema ANIMO, basato sulla rete di cui alla decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO) ⁽⁶⁾, e consente di rintracciare i movimenti di animali e di determinati prodotti nel quadro degli scambi intracomunitari e delle importazioni.

(3) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sugli scambi di prodotti agricoli ⁽⁷⁾ (di seguito «l'accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato 11 di tale accordo riguarda provvedimenti per il controllo e la notifica di determinate malattie degli animali nonché per gli scambi e le importazioni da paesi terzi di animali vivi e di sperma, ovuli ed embrioni da loro prelevati.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

⁽⁶⁾ GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

- (4) L'accordo stabilisce di istituire un Comitato misto veterinario composto di rappresentanti delle parti contraenti. Tale Comitato ha il compito di analizzare tutte le questioni connesse all'allegato 11 dell'accordo e la sua applicazione. Esso può decidere di modificare le relative appendici al fine di adeguarle e aggiornarle.
- (5) L'allegato 11 dell'accordo è stato modificato da un altro accordo. Il nuovo accordo è stato firmato e applicato a titolo provvisorio dalla Comunità in base alla decisione 2008/979/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽¹⁾.
- (6) Il Consiglio ha inoltre modificato le pertinenti appendici dell'allegato 11 dell'accordo con la decisione 2009/13/CE ⁽²⁾ relativa alla posizione della Comunità sulla decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, riguardante la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell'allegato 11. In seguito a tali modifiche alcuni posti d'ispezione frontaliere in Germania, Francia, Italia e Austria interromperanno i controlli veterinari su partite dei prodotti in questione provenienti dalla Svizzera.
- (7) È pertanto il caso di radiare dall'elenco nell'allegato della decisione 2001/881/CE i posti d'ispezione frontaliere verso la Svizzera che seguono. In Germania: Konstanz Straße e Weil/Rhein; in Francia: Ferney-Voltaire (Genève), Saint-Louis Bâle (aeroporto e strada) e Saint-Julien Bardonnex; in Italia: Campocologno, Chiasso (strada e ferrovia) e Gran San Bernardo-Pollein; in Austria: Feldkirch-Buchs, Feldkirch-Tisis e Höchst.
- (8) L'elenco delle unità di cui alla decisione 2002/459/CE della Commissione, del 4 giugno 2002, che stabilisce

l'elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO e che abroga la decisione 2000/287/CE ⁽³⁾, riporta il numero di unità TRACES di ciascun posto d'ispezione frontaliere nella Comunità. Ai fini della coerenza nella legislazione comunitaria è quindi opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco per tenere conto delle modifiche all'allegato della decisione 2001/881/CE cosicché le informazioni contenute nei due allegati risultino identiche.

- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE.
- (10) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2001/881/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato della decisione 2002/459/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.2009, pag. 89.

⁽³⁾ GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27.

ALLEGATO I

L'allegato della decisione 2001/881/CE è modificato come segue:

1) Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in Germania sono cancellate le seguenti voci:

«Konstanz Straße	DE 53199	R		HC, NHC	U, E, O
Weil/Rhein	DE 49199	R		HC, NHC	U, E, O»

2) Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in Francia sono cancellate le seguenti voci:

«Ferney-Voltaire (Genève)	FR 20199	A		HC-T(1)(2), HC-NT, NHC	O
Saint Louis Bâle	FR 26899	A		HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Saint Louis Bâle	FR 16899	R		HC-T(1), HC-NT, NHC	
Saint-Julien Bardonnex	FR 17499	R		HC-T(1), HC-NT, NHC	U, O»

3) Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in Italia sono cancellate le seguenti voci:

«Campocologno	IT 03199	F			U
Chiasso	IT 10599	F		HC, NHC	U, O
Chiasso	IT 00599	R		HC, NHC	U, O
Gran San Bernardo — Pollein	IT 02099	R		HC, NHC»	

4) Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in Austria sono cancellate le seguenti voci:

«Feldkirch-Buchs	AT 01399	F		HC-NT(2), NHC-NT	
Feldkirch-Tisis	AT 01399	R		HC(2), NHC-NT	E
Höchst	AT 00699	R		HC, NHC-NT	U, E, O»

ALLEGATO II

L'allegato della decisione 2002/459/CE è modificato come segue:

1) Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in Germania sono cancellate le voci seguenti:

«0149199	R	WEIL AM RHEIN
0153199	R	KONSTANZ STRASSE»

2) Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in Francia sono cancellate le voci seguenti:

«0216899	A, R	SAINT-LOUIS BÂLE
0217499	R	SAINT-JULIEN BARDONNEX
0220199	A	FERNEY — VOLTAIRE (GENEVE)»

3) Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in Italia sono cancellate le voci seguenti:

«0300599	F, R	CHIASSO
0302099	R	GRAN SAN BERNARDO-POLLEIN
0303199	F	CAMPOCOLOGNO»

4) Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in Austria sono cancellate le voci seguenti:

«1300699	R	HÖCHST
1301399	R, T	FELDKIRCH TISIS»
